

COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA  
Provincia di Isernia

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E  
SUSSIDI FINANZIARI**

Approvato con delibera di C.C. n. 41 del 29/11/2013

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI**

**SOMMARIO**

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	3
Articolo 1 – Oggetto del regolamento .....	3
Articolo 2 – Definizioni .....	3
Articolo 3 – Settori di intervento .....	3
Articolo 4 – Soggetti beneficiari .....	4
TIT.II - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E DELLE PRESTAZIONI.....	4
Articolo 5 – Accesso alle prestazioni .....	4
Articolo 6 – Interventi ad integrazione del reddito .....	5
Articolo 7 - Agevolazione di rette e contributi al costo di servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi .....	5
Art. 8 Procedura ed istruttoria .....	6
TIT.III - CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI E I COMITATI PER INIZIATIVE SPECIFICHE O ATTIVITA' .....	7
Articolo 9 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari .....	7
Articolo 10 – Concessione di contributi .....	7
Articolo 11 – Concessione di contributi straordinari .....	8
Articolo 12 – Erogazione dei contributi .....	9
Articolo 13 – Obblighi dei beneficiari .....	9
Articolo 14 – Decadenza .....	10
Articolo 15 – Patrocinio .....	10
TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI .....	10
Articolo 16 – Protezione dei dati personali .....	10
Articolo 17 – Albo dei beneficiari .....	11
Articolo 18 – Norma di prima applicazione, finale e di rinvio .....	11

## **TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

### **Articolo 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, del patrocinio e di altri benefici economici, in attuazione dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990 n. 241.

2. Il Comune di Macchia d'Isernia, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale del Comune, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità.

### **Articolo 2 – Definizioni**

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

a) **Contributi:**

a) somme di denaro erogate a sostegno del reddito in favore di persone o nuclei familiari non in grado di provvedere al soddisfacimento dei bisogni primari oppure che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di grave disagio socio/sanitario ed economico.

b) intervento economico erogato a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione per lo meno semestrale;

c) Intervento economico a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;

b) **Patrocinio:** riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;

c) **Altri benefici economici:** prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale;

### **Articolo 3 – Settori di intervento**

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

a) **sociale e socioassistenziale;**

b) **istruzione e formazione;**

c) **cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;**

d) **sport e tempo libero;**

e) **tutela dell'ambiente;**

f) **turismo;**

g) **sviluppo economico;**

h) **protezione civile;**

## **Articolo 4 – Soggetti beneficiari**

1. Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici:

a) i cittadini residenti nel Comune di Macchia d’Isernia e nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri residenti ( purché titolari di Carta o di Permesso di soggiorno);

a) enti pubblici e privati, comprese le associazioni in genere; che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell’ambito dello specifico settore di intervento;

c) associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell’ambito dello specifico settore di intervento;

d) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell’ambito dello specifico settore di intervento.

2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali

## **TIT.II - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E DELLE PRESTAZIONI**

### **Articolo 5 – Accesso alle prestazioni**

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente titolo rileva l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato in conformità a quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000 e dai relativi decreti attuativi con particolare riferimento al D.P.C.M. 7.5.1999 n. 221.

2. In assenza di presentazione della attestazione relativa all’indicatore ISEE non si potrà dar corso alle agevolazioni e prestazioni di cui agli articoli seguenti.

3. L’Assistente Sociale, al fine di valutare lo stato di bisogno del richiedente e del suo nucleo familiare, valuterà anche tutte le altre entrate che non rientrano nel calcolo dell’ISEE quali gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. I destinatari di interventi di integrazione sociale sono chiamati a contribuire alle prestazioni ad essi erogate in proporzione alla loro capacità reddituale. L’Amministrazione comunale per motivate esigenze può derogare dal criterio di accesso alle prestazioni secondo l’indicatore ISEE quando lo stesso sia impeditivo di una reale integrazione.

5. Qualora le risorse di bilancio siano insufficienti per soddisfare tutte le richieste di intervento da parte del Comune ai fini dell’integrazione del reddito e dell’ integrazione sociale e lavorativa, a parità di disagio, verrà data priorità al richiedente con un indicatore ISEE inferiore.

6. Costituisce motivo di esclusione o di revoca della agevolazione la mancata partecipazione, per motivi non giustificabili, alle proposte e progetti di inserimento sociale o lavorativo proposti dall'Assistente Sociale.

## **Articolo 6 – Interventi ad integrazione del reddito**

1. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico in favore di soggetti che si trovano in temporanea difficoltà mediante erogazioni in denaro o in alternativa mediante buoni o voucher.

2. Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità e documentando il tipo di spesa che non è in grado di sostenere.

3. Sono considerate ammissibili all'ottenimento del contributo

- Bollette utenze acqua , energia elettrica e gas;
- Arretrati canoni di locazione;
- Spese per diagnostica sanitaria e strumentale , qualora non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale e su presentazioni di prescrizione medica;
- Spese necessarie per stipula di un contratto di locazione in caso di estrema e comprovata necessità e urgenza;

4. L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e ne redige dettagliata relazione al fine di determinare quanto meglio possibile i bisogni del richiedente ed il progetto personalizzato di intervento.

5. L'Assistente Sociale è tenuto ad informare il richiedente che l'intervento del Comune è consentito solo nel caso in cui lo stesso richiedente non abbia parenti chiamati ad intervenire solidalmente, e in grado di provvedere, ai sensi dell'art. 433 del codice civile e delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace.

6. Per poter accedere agli interventi economici succitati il richiedente deve avere un indicatore ISEE non superiore ad Euro 5.000 ;

7. E' consentita la deroga dal limite ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale.

8. L'importo massimo annuale per ogni destinatario non potrà superare la somma di Euro 5.000,00.

## **Articolo 7 - Agevolazione di rette e contributi al costo di servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi**

### **A) Scuole dell'infanzia**

1. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza o trasporto delle scuole dell'infanzia site sul territorio.

2. Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
3. L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
4. Per poter accedere agli interventi economici succitati il richiedente deve avere un indicatore ISEE non superiore ad Euro 5.000
5. E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale.

## **B) Altri servizi**

1. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di servizi socio-assistenziali, dei costi sostenuti per il trasporto delle persone disabili presso centri di cura, riabilitativi e di integrazione sociale, dei costi sostenuti per il trasporto delle persone in difficoltà, per anzianità o handicap, presso centri di cura e riabilitativi.
2. Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
3. L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE.
4. Per poter accedere agli interventi economici succitati il richiedente deve avere un indicatore ISEE non superiore ad Euro 5.000
5. E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale.

## **Art. 8 Procedura ed istruttoria**

1. I soggetti aventi titolo ai sensi del presente Regolamento devono presentare la relativa richiesta su apposito modulo al competente Servizio Sociale Comunale, per il tramite dell' Ufficio Protocollo, corredata di tutta la documentazione necessaria per la valutazione della domanda stessa. Nello specifico la domanda dovrà essere corredata da :
  - copia del documento di identità del richiedente
  - certificazione ISEE completa e in corso di validità
  - Tutta la documentazione specifica a sostegno della richiesta stessa (certificazioni sanitarie, indicazione delle spese da sostenere , ecc.)
2. Non saranno prese in considerazione richieste totalmente o parzialmente prive di tale documentazione
3. Le richieste pervenute verranno prese in esame dal competente Assistente Sociale che , in caso di esito favorevole dell' istruttoria , esprimerà il suo nulla-osta , al quale seguirà una graduatoria delle istanze istruite positivamente che saranno liquidate in relazione alle risorse disponibili.

## **TIT.III - CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI E I COMITATI PER INIZIATIVE SPECIFICHE O ATTIVITA'**

### **Articolo 9 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari**

1. Al fine della concessione di contributi ad enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che pongono in essere attività di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo o per particolari e specifiche iniziative, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate.
- accessibilità alle persone diversamente abili.

2. Nell'adozione degli avvisi di cui all'articolo 10, potranno essere previsti, in aggiunta a quelli indicati nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

### **Articolo 10 – Concessione di contributi**

1. La Giunta Comunale stabilisce, per ciascun settore di intervento, la somma da destinare alla concessione di contributi;

2. Le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano un avviso per la concessione di contributi ordinari.

3. Nell'avviso devono essere indicati almeno:

- a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari per l'ambito di intervento di riferimento;
- b) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- e) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
- f) le modalità di erogazione del contributo.

5. I contributi ordinari vengono concessi sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9 nonché delle risorse disponibili e solo dopo l'approvazione del bilancio

6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

7. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

8. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

9. Il contributo sarà concesso solo dopo l'approvazione del bilancio

## **Articolo 11 – Concessione di contributi straordinari**

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. La somma da destinare a contributi straordinari non può essere superiore ad € 2.000,00.

2. I soggetti interessati devono presentare domanda prima dello svolgimento dell'iniziativa.

3. La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;

b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;

4. Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

5. Il responsabile del servizio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il responsabile del servizio, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, chiede la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.

6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

7. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:

- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;

- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;

- dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;

- della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;

- gratuità o meno dell'iniziativa.

8. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.



9. L'ammontare del contributo concesso non può superare il (75%) della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

10. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'iniziativa con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

## **Articolo 12 – Erogazione dei contributi**

1. I contributi ordinari e straordinari sono liquidati entro 90 giorni dallo svolgimento dell'attività o dallo svolgimento delle singole iniziative che compongono l'attività complessiva ammessa a contributo.

2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:

a) Una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;

b) Rendicontazione delle entrate e delle spese, esistente per singole voci, dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;

c) Copia delle fatture e dei documenti di spesa.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per i tre anni successivi.

4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.

5. In caso di difficoltà evidenziate dal richiedente, il 50% del contributo può essere erogato prima della presentazione della rendicontazione fermo restando la restituzione di quanto erogato qualora non venga dimostrato il corretto utilizzo della somma ;

6 L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.

7. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

## **Articolo 13 – Obblighi dei beneficiari**

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: *“Con il contributo del Comune di Macchia d’Isernia e la presenza del logo di Macchia d’Isernia.*

## **Articolo 14 – Decadenza**

1. I beneficiari decadono dal contributo concesso:
  - a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
  - b) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non sia stata svolta entro quattro mesi dalla concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
  - c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.
2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario sia stata svolta in misura parziale, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta.
3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

## **Articolo 15 – Patrocinio**

1. Il patrocinio è concesso con provvedimento del Sindaco.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda al Comune che deve indicare il tipo di iniziativa, le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.
3. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il Responsabile del servizio, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, chiede la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.
4. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
5. La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di canoni e tariffe, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di settore.
6. In presenza della concessione del patrocinio per iniziative senza scopo di lucro è consentito fornire i richiedenti di coppe, targhe, medaglie e simili nei limiti delle risorse disponibili.
8. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.
9. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa deve recare la seguente dicitura: *“Con il patrocinio del Comune di Macchia d’Isernia”*.

## **TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 16 – Protezione dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità

dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.

### **Articolo 17 – Albo dei beneficiari**

1. A cura del responsabile del servizio annualmente è formato l'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui al D.P.R. 07.04.2000, n. 118.
2. L'albo viene approvato entro il 30 aprile di ciascun anno.

### **Articolo 18 – Norma di prima applicazione, finale e di rinvio**

1. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate la deliberazione del commissario prefettizio n. 74 del 01.07.1991 e la deliberazione consiliare n. 18 del 13.05.1994.